

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

Como, 19.12.2017

## INFORMATIVA N. 49/2017

### Il c.d. “decreto fiscale collegato” Novità in materia di imposte dirette

#### INDICE

1 Premessa.....	pag. 2
2 Nuova “mini voluntary disclosure” .....	pag. 2
2.1 Soggetti interessati alla procedura .....	pag. 2
2.2 Attività estere interessate dalla procedura .....	pag. 2
2.3 Versamento del 3% e presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria .....	pag. 2
2.4 Proroga dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni .....	pag. 3
3 Alimenti a fini medici speciali – applicazione della detrazione IRPEF del 19% .....	pag. 3
3.1 Alimenti a fini medici speciali detraibili .....	pag. 3
3.2 Alimenti esclusi dall’agevolazione .....	pag. 3
3.3 Periodi d’imposta di applicazione della detrazione .....	pag. 3
3.4 Franchigia non detraibile .....	pag. 4
3.5 Spese sanitarie sostenute per i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico .....	pag. 4
4 Canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” – estensione della detrazione IRPEF del 19% .....	pag. 4
4.1 Ubicazione dell’Università .....	pag. 4
4.2 Limite di importo .....	pag. 4
4.3 Periodi d’imposta di applicazione delle modifiche alla detrazione .....	pag. 4
5 Erogazioni liberali alle fondazioni e associazioni riconosciute – deducibilità a decorrere dal periodo d’imposta 2018.....	pag. 5
5.1 Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali .....	pag. 5
5.2 Limiti di deducibilità .....	pag. 5
6 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso – detraibilità a decorrere dal periodo d’imposta 2018.....	pag. 5
6.1 Limite di importo della “nuova” detrazione .....	pag. 5
6.2 Soggetto beneficiario della detrazione .....	pag. 5
6.3 Decorrenza della detrazione .....	pag. 6
7 Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – estensione agli enti gestori delle aree protette .....	pag. 6
7.1 Decorrenza .....	pag. 6

## 1 PREMESSA

Il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018” (DL 16.10.2017 n. 148), è stato convertito in legge con numerose novità rispetto al testo originario.

Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità in materia di imposte dirette.

## 2 NUOVA “MINI VOLUNTARY DISCLOSURE”

Il decreto in oggetto disciplina una nuova procedura di collaborazione volontaria ma con un ambito di applicazione circoscritto (c.d. “mini *voluntary disclosure*”).

In particolare, sarà possibile regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

### 2.1 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROCEDURA

Possono beneficiare della “mini *voluntary disclosure*” i soggetti:

- fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi.

### 2.2 ATTIVITÀ ESTERE INTERESSATE DALLA PROCEDURA

L'ambito di applicazione della “mini *voluntary disclosure*” viene circoscritto alle attività depositate e alle somme detenute su conti o libretti esteri alla data del 6.12.2017 che risultano dalle seguenti tipologie di redditi prodotti all'estero:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo.

Tuttavia questo regime viene esteso anche alle attività estere derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

#### **Attività e somme già oggetto di *voluntary disclosure***

Si precisa che la procedura di “mini *voluntary disclosure*” non si applica per le attività e le somme che sono state già oggetto di collaborazione volontaria.

### 2.3 VERSAMENTO DEL 3% E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

La regolarizzazione avviene col versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

L'istanza per l'adesione alla procedura dovrà poi essere presentata entro il 31.7.2018.

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

Sarà inoltre possibile provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.9.2018, senza avvalersi della compensazione, oppure ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.9.2018.

## **Perfezionamento della procedura**

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

## **2.4 PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

In deroga a quanto previsto, i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto della "mini *voluntary disclosure*" in esame.

## **3 ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%**

Si ricorda che, per le spese sanitarie sostenute, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda del 19%.

Il decreto in oggetto ha stabilito che tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

### **3.1 ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI DETRAIBILI**

Nello specifico, la detrazione IRPEF spetta per gli alimenti a fini medici speciali che sono inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale, con alcune eccezioni.

Come indicato sul sito del Ministero della Salute, si tratta di prodotti che sono volti al "trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo".

### **3.2 ALIMENTI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE**

La detrazione non compete con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di:

- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.

### **3.3 PERIODI D'IMPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE**

La detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

### 3.4 FRANCHIGIA NON DETRAIBILE

Si ricorda che la detrazione IRPEF del 19% spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro e che, quindi, in tale importo rientrano ora anche le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

### 3.5 SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER I FAMILIARI FISCALMENTE E NON FISCALMENTE A CARICO

Si ricorda inoltre che le spese sanitarie sono detraibili anche se sostenute nell'interesse sia di familiari fiscalmente a carico (es. coniuge e figli), sia di familiari non fiscalmente a carico:

- per la parte che non trova capienza nell'imposta da essi dovuta;
- a condizione che si tratti di soggetti affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") e la detrazione "trasferita" sia relativa alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie.

## 4 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE" - ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

La detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, derivanti da contratti, sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza (c.d. studenti "fuori sede") subisce una modifica per effetto del decreto in oggetto.

Infatti, viene stabilito che tale detrazione è estesa all'ipotesi in cui l'Università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri (invece che almeno 100 chilometri), a condizione che gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

### 4.1 UBICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

La detrazione del 19% in esame compete quindi a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune:

- diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
- distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, distanza ridotta a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Viene eliminata, in relazione a tutti gli studenti, l'ulteriore condizione che l'Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

### 4.2 LIMITE DI IMPORTO

I canoni di locazione pagati sono detraibili al 19% per un importo massimo di 2.633,00 euro.

### 4.3 PERIODI D'IMPOSTA DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA DETRAZIONE

Le nuove disposizioni si applicano limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018.

## **5 EROGAZIONI LIBERALI ALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - DEDUCIBILITÀ A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018**

Si ricorda che è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali (in denaro e in natura) effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES a beneficio di determinati soggetti.

### **5.1 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

Dal periodo d'imposta 2018 (soggetti "solari") e sino a quando non vi saranno modifiche, ai fini della prevista deducibilità, le erogazioni liberali devono essere effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con un apposito DPCM.

Viene invece meno la deducibilità, prevista dalla disposizione in esame, per le erogazioni liberali in favore:

- delle ONLUS;
- delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale.

### **5.2 LIMITI DI DEDUCIBILITÀ**

Le erogazioni liberali (sia in denaro che in natura) ai suddetti soggetti sono deducibili entro il limite massimo:

- del 10% del reddito dichiarato;
- comunque, di 70.000,00 euro annui.

## **6 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - DETRAIBILITÀ A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018**

Il decreto in oggetto ha modificato il limite di importo su cui spetta la detrazione del 19% dall'imposta lorda in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività.

### **6.1 LIMITE DI IMPORTO DELLA "NUOVA" DETRAZIONE**

Pertanto la "nuova" detrazione, per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso spetta fino ad un importo degli stessi non superiore a 1.300,00 euro.

### **6.2 SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE**

Dal punto di vista del soggetto beneficiario della detrazione non è cambiato nulla: essa spetta a tutti i soci delle società di mutuo soccorso, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche.

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA

COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

## 6.3 DECORRENZA DELLA DETRAZIONE

La “nuova” detrazione si applica in via transitoria dal periodo di imposta 2018 (per i soggetti “solari”) e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle norme che verranno di seguito emanate.

## 7 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF - ESTENSIONE AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

Per effetto del decreto in oggetto, le persone fisiche potranno destinare il 5 per mille della propria IRPEF anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

### 7.1 DECORRENZA

Tale estensione si applica a decorrere dall’anno 2018, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2017 e va ad aggiungersi a quelle già esistenti.

**Studio Gorini s.t.p. a r.l.**